



STRUTTURA PROPONENTE	Direzione: ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE Area: DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO E UNIVERSITARIO		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Linee guida della Regione Lazio sulla programmazione della rete scolastica. Anno scolastico 2023/24.			
_____ (RECCHIA ANGELA PAOLA) _____ (RECCHIA ANGELA PAOLA) _____ (A. D'ALESSIO) _____ (E. LONGO) _____ L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
ASSESSORATO PROPONENTE	LAVORO E NUOVI DIRITTI, SCUOLA E FORMAZIONE, POLITICHE PER LA RICOSTRUZIONE, PERSONALE _____ (Di Berardino Claudio) L'ASSESSORE		
DI CONCERTO	_____ IL DIRETTORE		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input checked="" type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO _____ (MARCO MARAFINI)	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 17/10/2022 prot. 875	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	

_____ (BOCCIA MARIA GENOVEFFA)
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

_____ IL PRESIDENTE

Oggetto: Linee guida della Regione Lazio sulla programmazione della rete scolastica. Anno scolastico 2023/24.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione, Personale;

VISTI gli articoli 33, 34, 117 terzo comma e 118 della Costituzione;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 7 giugno 2012, n. 147;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio e in particolare gli articoli 7, 33 comma 1, lettera c), 48 comma 1 e comma 2, lettere b) e c), 50 comma 1 e comma 2, lettera b) e 51 comma 3;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 "Legge di stabilità regionale 2022";

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024";

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa - e in particolare l'articolo 21;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 - e in particolare l'articolo 138;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 - e in particolare l'art. 1, comma 978;

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 - e in particolare l'articolo 1, comma 343;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 - Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale - e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo - e in particolare gli articoli 152-156;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 - Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale - e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 - Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L.15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 - Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 - Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61 - Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 - Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 - Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52 - Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio 2012, n. 381 - Atto di indirizzo della Regione Lazio sulla programmazione della rete scolastica. Anno scolastico 2013/2014 - nella parte in cui prevede l'istituzione della Conferenza regionale permanente per l'istruzione;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2014, n. 921 - Piano Regionale di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche. Anno scolastico 2015/16 - in particolare l'allegato b relativo all'istituzione dei C.P.I.A. (Centri provinciali per l'Istruzione degli Adulti del Lazio);

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio 8 gennaio 2015, n. 1 - nella parte in cui prevede l'istituzione dei C.P.I.A. del Lazio;

VISTA la Determinazione 12 febbraio 2015, n. G01230 - Istituzione del Gruppo di Lavoro Regionale per la valorizzazione dei Licei Classici;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 765 - Piano Regionale di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche e Indicazioni per la razionalizzazione dell'offerta

formativa dei Licei Classici. Anno scolastico 2016/2017 – e in particolare l'allegato B concernente il nuovo assetto dei C.P.I.A. per l'anno scolastico 2016/17 e l'allegato C concernente le indicazioni per la razionalizzazione dell'offerta formativa dei licei classici;

TENUTO CONTO che il Decreto del Presidente della Repubblica n.81/09 agli articoli 10, 11 e 16 definisce i parametri numerici da seguire nella formazione delle classi;

VALUTATA la necessità di definire criteri omogenei per l'intero territorio regionale al fine di indirizzare la Città Metropolitana di Roma Capitale, le altre Amministrazioni Provinciali, i Comuni e le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nella programmazione dell'offerta di istruzione e nella riorganizzazione della rete scolastica;

VISTO l'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante le "Linee guida della Regione Lazio sulla Programmazione della rete Scolastica. Anno scolastico 2023/24";

ACQUISITO definitivamente in data 06/10/2022 il parere della Conferenza regionale permanente per l'istruzione mediante la procedura di consultazione scritta ai sensi dell'articolo 4 del regolamento interno;

RITENUTO, pertanto, di approvare le "Linee guida della Regione Lazio sulla Programmazione della rete Scolastica. Anno scolastico 2023/24" di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione nonché di rinviare ad apposito atto della Giunta regionale l'approvazione del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2023/24 secondo le modalità indicate al punto 3.2 del citato allegato A;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

ACQUISITO il parere della Commissione consiliare competente espresso in data __/__/____;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

di approvare le "Linee guida della Regione Lazio sulla Programmazione della rete Scolastica. Anno scolastico 2023/24" di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione nonché di rinviare ad apposito atto della Giunta regionale l'approvazione del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2023/24 secondo le modalità indicate al punto 3.2 del citato allegato A.

Il Direttore della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione provvederà ad adottare tutti gli atti necessari e conseguenti all'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e ne sarà data diffusione sul sito www.regione.lazio.it.

PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA REGIONALE

- LINEE GUIDA -

INDICE

1. PREMESSA

2. INDIRIZZI E CRITERI PER LA PROGRAMMAZIONE

2.1 Istituzioni scolastiche autonome

2.2 Punti di erogazione del servizio

2.3 Pluriclassi

2.4 Criteri per il dimensionamento del I ciclo d'istruzione

2.5 Criteri per il dimensionamento del II ciclo d'istruzione

2.6 Attivazione di nuovi indirizzi/opzioni

2.7 Licei classici

2.8 Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti - C.P.I.A.

2.9 Tavoli tecnici

3. PROCEDURE DI DEFINIZIONE DEI PIANI PROVINCIALI E DEL PIANO REGIONALE

3.1 Piani Provinciali

3.2 Piano regionale

1. PREMESSA

La Regione Lazio, in attuazione delle norme statali e regionali in materia e, in particolare, dell'art. 21, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e dell'art. 3, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 (Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59) provvede annualmente al dimensionamento sul territorio della propria rete scolastica.

La legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) all'art. 1, comma 85 conferma in capo alle Province la funzione di programmazione della rete scolastica del proprio territorio. Tale sistema di competenze è stato recepito a livello regionale dalla Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2016) e dalla DGR n. 56/2016 con l'obiettivo di confermare e rafforzare il ruolo della programmazione territoriale.

La Regione adotta il Piano di dimensionamento delle Istituzioni scolastiche con l'obiettivo di organizzare l'erogazione del servizio scolastico nei vari territori del Lazio in modo da:

- garantire un'offerta formativa sempre più funzionale ad una efficace azione didattica, educativa e formativa sul territorio
- innalzare il complessivo livello di prestazione del servizio
- promuovere l'uguaglianza sociale e di genere in un'ottica di tutela delle pari opportunità
- garantire il diritto all'apprendimento e al successo formativo
- evitare l'eccessiva frammentazione dell'offerta formativa
- ridurre il disagio degli studenti
- assicurare nel tempo continuità e stabilità dell'organizzazione della rete scolastica
- salvaguardare l'identità storico-culturale delle istituzioni scolastiche e le loro relazioni con i rispettivi territori.

La programmazione della rete scolastica deve essere definita a partire da un'analisi complessiva del contesto territoriale di riferimento che tenga conto:

- delle dinamiche sociali, dei bisogni degli studenti e del loro diritto all'istruzione;
- del trend demografico in funzione della coerente distribuzione degli studenti tra autonomie scolastiche;
- del sistema dei collegamenti e dei trasporti;
- della dotazione strutturale degli edifici, anche in relazione agli interventi di edilizia scolastica previsti e in fase di realizzazione;
- dell'organizzazione dei servizi complementari;
- della valorizzazione delle molteplici funzioni di servizio che ciascuna istituzione svolge, con particolare attenzione alle realtà territoriali più dinamiche;
- delle reali opportunità di inserimento dei giovani in un contesto lavorativo.

Gli interventi programmati previsti dalle presenti linee guida tendono ad armonizzare le esigenze didattiche, educative e di formazione specifica con le necessità di sviluppo economico territoriale, favorendo la stabilità delle istituzioni scolastiche nel tempo e la loro capacità di rapportarsi in modo

sempre più diretto e partecipato con il territorio di riferimento, in raccordo con i relativi fabbisogni professionali.

Il Piano di dimensionamento, infatti, fa parte di un disegno strategico volto a conciliare la risposta efficace ai bisogni educativi dell'utenza e alle dinamiche di sviluppo territoriali con le finalità di contenimento della spesa e di raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica.

Dal mese di febbraio 2022 è stata riaperto un confronto in sede di Coordinamento Tecnico delle Regioni e nell'ambito della Commissione Istruzione, Università e Ricerca della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed è stato raggiunto un accordo per il riparto delle autonomie scolastiche tra Regioni e Province autonome sulla base di una proposta tecnica formulata dal Ministero dell'Istruzione che tiene conto principalmente del numero medio nazionale di alunni per Istituzione Scolastica pari a 922.

In base a tale accordo al Lazio spetterebbero per il prossimo triennio n. 712 autonomie scolastiche a cui saranno assegnati dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali ed amministrativi con incarico a tempo indeterminato.

Lo schema di riparto è stato condiviso con il Ministero dell'Istruzione ed è attualmente sottoposto al parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine dell'assegnazione delle relative risorse.

E' attualmente in via di approvazione anche lo schema di riparto della dotazione organica per l'anno scolastico 2023/24.

In base a quanto sopra esposto l'Amministrazione regionale adotta i criteri e gli indirizzi di programmazione di seguito indicati.

2. INDIRIZZI E CRITERI PER LA PROGRAMMAZIONE

La Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) all'articolo 1, comma 978 ha introdotto un'importante novità in materia di parametri di dimensionamento stabilendo che "alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi; con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche".

La Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) all'articolo 1, comma 343 ha esteso la suddetta previsione anche all'anno scolastico 2023/24.

La Regione Lazio, pertanto, da un lato tenendo conto delle norme generali emanate dallo Stato e dall'altro delle esigenze delle varie realtà locali, assume come parametri di dimensionamento idonei a garantire l'equilibrio ottimale tra domanda di istruzione e organizzazione dell'offerta formativa quelli di seguito indicati.

2.1 Istituzioni scolastiche autonome

1. Le istituzioni scolastiche devono avere di norma un numero di alunni, consolidato e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compreso tra 500 e 1200, con media regionale tendenzialmente di 900 alunni.
2. Sono previste deroghe rispetto ai citati parametri ordinari nelle seguenti ipotesi:
 - 2.1 istituzioni scolastiche site nelle piccole isole e nei comuni montani: devono avere di norma un numero di alunni pari a 300. Si precisa che per istituzioni scolastiche site nelle piccole isole s'intendono quelle site nelle isole dell'arcipelago Pontino; per istituzioni scolastiche site nei comuni montani s'intendono quelle che hanno la sede legale collocata sopra i 600 metri dal livello del mare (su attestazione del comune);
 - 2.2 istituzioni scolastiche site in territori particolarmente isolati e/o disagiati: nei territori provinciali e/o metropolitano per almeno un terzo montani, in cui le condizioni di viabilità siano disagiate e in cui vi sia dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi, sono concesse deroghe ai parametri numerici di dimensionamento ottimale di cui al punto 1 da discutere in sede di conferenza provinciale e metropolitana. Le condizioni di particolare isolamento sono verificate dalla presenza di almeno due condizionalità sfavorevoli su quattro secondo la matrice di seguito riportata:

Matrice per verificare le condizioni di particolare isolamento

Attributo	Condizioni favorevoli	Condizioni sfavorevoli	Note
Tempi percorrenza, mediamente previsti per raggiungere la scuola	<ul style="list-style-type: none"> • entro 30 minuti (15 minuti per scuole dell'infanzia e primarie) 	<ul style="list-style-type: none"> • oltre 30 minuti (15 minuti per scuole dell'infanzia e primarie) 	Su attestazione del Comune
Sistema trasporti, razionalmente previsti per raggiungere la scuola	<ul style="list-style-type: none"> • almeno un sistema di collegamento diretto • Frequenza (entro un'ora prima dell'inizio delle lezioni) 	<ul style="list-style-type: none"> • doppi/tripli collegamenti • Frequenza (superiore ad un'ora prima dell'inizio delle lezioni) 	Su attestazione del Comune
Praticabilità sistema viario, per raggiungere la scuola	<ul style="list-style-type: none"> • elevato grado di praticabilità periodo novembre/aprile 	<ul style="list-style-type: none"> • difficile praticabilità nel periodo invernale: almeno la metà più uno dei giorni intercorrenti tra 15 novembre e 15 aprile 	Su attestazione del Comune

- 2.3 istituzioni scolastiche che, avendo perduto per ragioni eccezionali anche temporaneamente l'uso di edifici, laboratori ed altri beni strutturali, subiscono una repentina ed episodica diminuzione del numero di alunni riconducibile alla eccezionalità dell'evento stesso. La diminuzione del numero degli alunni, pertanto, in questi casi non è espressione di un trend negativo costante relativo agli ultimi tre anni scolastici ma è da ricondurre a cause diverse.
3. Il numero di alunni, di cui al punto 1, può essere superato con motivazione specifica in presenza di particolari situazioni logistiche, strutturali e, nelle aree ad alta densità demografica con particolare riguardo agli istituti di istruzione secondaria che richiedano beni strutturali,

laboratori ed officine di alto valore artistico o tecnologico secondo quanto stabilito dal D.P.R. 233/98.

4. Le Province, la Città Metropolitana, i Comuni devono individuare e monitorare le Istituzioni scolastiche sovradimensionate con un numero di alunni superiore a 1200. Tali istituzioni scolastiche devono limitare il numero delle iscrizioni in entrata tenendo conto della capienza massima dei locali e degli spazi disponibili in base alle vigenti norme in materia di sicurezza anche in considerazione delle eventuali esigenze di distanziamento sociale ai fini della prevenzione di possibili emergenze sanitarie, favorendo, anche in fase di orientamento, le iscrizioni degli studenti in eccedenza nelle altre scuole del medesimo indirizzo e distretto.

In base ai dati dell'Organico di Fatto 2022/23 nella Regione Lazio sono attualmente presenti le seguenti n. 6 Istituzioni scolastiche fortemente sovradimensionate con un numero di alunni superiore a 1800:

PROVINCIA	COMUNE	ISTITUTO	CODICE	N. ALUNNI
Città metropolitana Roma Capitale	Roma	IIS Salvini	RMIS03200G	2.153
Città metropolitana Roma Capitale	Roma	IIS De Sanctis	RMIS06200B	1.872
Città metropolitana Roma Capitale	Roma	IIS Amaldi	RMIS069006	2.002
Città metropolitana Roma Capitale	Roma	IIS Pacinotti Archimede	RMIS09400V	1.818
Città metropolitana Roma Capitale	Guidonia Montecelio	IIS Via Roma, 298	RMIS10600X	2.067
Città metropolitana Roma Capitale	Roma	LS Enriques	RMPS090001	1.974

Al fine di valutare le suddette situazioni di eccessivo superamento del limite massimo di 1200 alunni verranno convocati appositi Tavoli Tecnici ai sensi del successivo par 2.9.

5. Tutte le istituzioni scolastiche accettano iscrizioni in entrata compatibili con la capienza massima dei locali e degli spazi disponibili. In particolare, non è possibile accettare iscrizioni subordinate all'eventuale reperimento di ulteriori aule/edifici rispetto a quelli già disponibili.

2.2 Punti di erogazione del servizio

I parametri numerici da seguire nella formazione delle sezioni di scuola dell'infanzia, delle classi di scuola primaria e relative sezioni staccate, delle classi di scuola secondaria di 1° grado e relative sezioni staccate e delle classi degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado, sedi coordinate e sezioni staccate o aggregate sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Sono di seguito schematizzati i parametri numerici di cui al D.P.R. n. 81/2009 che, tuttavia, vanno correlati alla dotazione organica assegnata annualmente dal M.I. all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio:

Ordini *	Numero Minimo alunni	Numero Massimo Alunni	Numero alunni Elevabile a **	Numero alunni Comuni Montani e piccole isole	Pluriclassi	
					Numero alunni Minimo	Numero alunni Massimo
Infanzia	18	26	29			
Primaria	15	26	27	10	8	18
Secondaria di I grado	18	27	28 ***	10		18
Secondaria di II grado	27	30	****			

Note:

- * Le classi iniziali di ogni ordine e grado con alunni con disabilità sono costituite di norma con non più di 20 alunni.
- ** Ulteriormente elevabile del 10% ai sensi dell'art. 4 co. 1 del Regolamento;
- *** Si procede alla formazione di un'unica prima classe quando il numero degli iscritti non supera le 30 unità. Le seconde e terze classi non vengono ricomposte solo se il numero medio di alunni per classe sia pari o superiore a 20.
Nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani e nelle piccole isole possono essere costituite pluriclassi con un numero massimo di 18 alunni, qualora il numero degli alunni obbligati alla frequenza dei tre anni di corso non consenta la formazione di classi distinte.
- **** Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi funzionanti nell'anno scolastico precedente purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22.
Le classi iniziali di sezioni staccate sono costituite con numero di alunni di norma non inferiore a 25.
Le classi iniziali formate da gruppi di diversi indirizzi di studio sono costituite da almeno 27 alunni con non meno di 12 alunni per gruppo.
Le classi terminali sono costituite da un numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi purché comprendano almeno 10 alunni.

In base all'articolo 1 comma 84 della legge n. 107/2015 il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento sopra citato allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità, qualora presenti.

La Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) all'articolo 1, comma 344, al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati, limitatamente alle scuole puntualmente indicate in allegato al decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 344, consente di istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al D.P.R. n. 81/2009.

Si tenga, inoltre, conto delle seguenti indicazioni:

1. I plessi di scuola dell'infanzia devono, per quanto possibile, essere mantenuti nei territori dove attualmente funzionano in considerazione delle esigenze delle famiglie e della difficoltà ad aprirne di nuovi. È, comunque, opportuno esaminare e documentare tutte quelle situazioni

che, presentando un numero talmente ridotto oppure così elevato di alunni, non consentono il raggiungimento di un adeguato livello di efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio.

2. In una prospettiva di corretta programmazione le situazioni da esaminare e correggere riguardano:
 - i punti di erogazione del servizio (plessi) che non hanno un corso completo (5 classi per la primaria, 3 per la secondaria di I grado e 5 per la secondaria di II grado),
 - i plessi in cui sono presenti pluriclassi,
 - i plessi con classi con numero di alunni che non rispetta i parametri del D.P.R. n.81/2009 (salve le deroghe autorizzate dalle norme sopra citate).

Tali plessi risultano sottodimensionati se sono:

- plessi in cui sono presenti pluriclassi con meno di 8 alunni,
 - plessi di Scuola di Infanzia con meno di 25 alunni,
 - plessi di Scuola Primaria con meno di 50 alunni,
 - plessi di Scuola Secondaria di I grado con meno di 45 alunni,
 - plessi di Scuola Secondaria di II grado con meno di 100 alunni.
3. Nel valutare l'opportunità di mantenere il funzionamento di un punto di erogazione del servizio con un numero molto ridotto di alunni devono essere presi in considerazione i seguenti elementi:
 - collocazione geografica del plesso in un territorio particolarmente isolato e carente di collegamenti adeguati con i territori limitrofi,
 - funzionalità del plesso a livello strutturale (presenza di laboratori, palestra, adeguatezza dell'edificio etc.),
 - presenza di aule a norma utilizzabili in plessi forniti delle attrezzature di cui sopra e collocati ad una distanza tale che i tempi di percorrenza non siano superiori a 15 minuti per le scuole dell'infanzia e primarie, 30 minuti per le scuole secondarie di I grado e non più di 45 minuti per le scuole secondarie di II grado,
 - trend di frequenza del plesso negli ultimi tre anni in crescita o in decremento,
 - maggiore efficacia didattica delle classi omogenee per età rispetto alle pluriclassi.
 4. Nel caso di proposte di soppressione di plessi è necessario accertarsi che venga assicurata l'esistenza o l'erogazione di validi servizi di trasporto pubblico e di accompagnamento degli alunni.

2.3 Pluriclassi

Tenuto conto della necessità di conciliare le peculiari e complesse esigenze delle aree di montagna, delle aree interne e delle scuole di vallata con il diritto degli alunni a ricevere una formazione differenziata e adeguata ai propri livelli, in materia di pluriclassi si adottano le seguenti previsioni:

1. E' necessario evitare il formarsi di pluriclassi e ridurre il numero di quelle già esistenti facilitando il più possibile la frequenza degli alunni in gruppi classe omogenei per età al fine di sostenere percorsi didattici volti al raggiungimento di livelli adeguati di apprendimento, evitando lo strutturarsi di difficoltà cognitive e relazionali. A tale scopo la Città Metropolitana di Roma Capitale e le altre Amministrazioni provinciali dovranno programmare puntuali confronti con i Sindaci nella prospettiva di costruire insieme sinergie virtuose e strategiche che coinvolgano

anche più Comuni limitrofi (v. anche il paragrafo 3.1, secondo punto in elenco del punto 2), acquisendo proposte di estinzione delle pluriclassi da attuare secondo un programma pluriennale.

2. In un'ottica di valorizzazione e di evoluzione delle identità culturali dei territori l'individuazione delle strategie di cui al punto 1 dovrà essere finalizzata all'attuazione di progetti volti al superamento delle pluriclassi a livello metropolitano e provinciale. Pertanto, considerando le diverse realtà territoriali, la Città Metropolitana di Roma Capitale e le altre Amministrazioni provinciali dovranno esaminare, rilevare e verificare:
 - quali Comuni presentino un adeguato trend di crescita della popolazione in età scolare al fine di proporre l'avvio di azioni ed interventi che consentano il superamento delle pluriclassi;
 - quali Comuni presentino un trend della popolazione in età scolare in decremento al fine di consentire il superamento delle pluriclassi attraverso la realizzazione di poli didattici su due Comuni limitrofi: in uno il polo didattico di scuola primaria e nell'altro quello di scuola secondaria di I grado;
 - quali Comuni saranno inevitabilmente soggetti alla chiusura del punto di erogazione del servizio scolastico (par. 2.2, punto 2).

Al fine di valorizzare l'identità culturale del territorio e garantirne il mantenimento nel tempo, la Città Metropolitana di Roma Capitale e le altre Amministrazioni provinciali di concerto con i singoli Comuni e/o con le Unioni di Comuni e/o con le Comunità montane e/o con i Consorzi o altre forme aggregative di Comuni provvederanno ad istituire nuove scuole territoriali in forma cooperativa tra Comuni secondo le migliori opportunità di attuazione.

Tali proposte di estinzione delle pluriclassi e di attivazione di progetti virtuosi potranno prevedere l'adozione di soluzioni flessibili tra classi e, laddove possibile, tra plessi vicini anche attraverso l'utilizzo dei centri culturali e sportivi presenti nei singoli territori al fine di creare una sinergia tra luoghi di apprendimento, di esperienze formative e di attività per il potenziamento della didattica (scuola diffusa).

3. Nel caso in cui i Comuni interessati non provvedano a comunicare le proposte di estinzione e/o di attivazione di progetti virtuosi di cui al precedente punto 2, gli stessi dovranno fornire dettagliata relazione sulle cause ostative all'adozione di tali pianificazioni, in modo tale da permettere la mappatura ed il monitoraggio delle varie soluzioni in rapporto allo sviluppo delle infrastrutture e/o dei servizi, anche attraverso appositi interventi di supporto della Regione, indispensabili all'evitare il formarsi delle pluriclassi e ridurre quelli esistenti.
4. Nel caso di proposte di estinzione delle pluriclassi e di attivazione di progetti virtuosi di cui al precedente punto 2, è necessario accertarsi che venga assicurata l'esistenza o l'erogazione di validi servizi di trasporto pubblico e di accompagnamento degli alunni, anche attraverso appositi interventi di supporto da parte della Regione.

2.4 Criteri per il dimensionamento del I ciclo d'istruzione

1. L'obiettivo di garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione è perseguito con l'aggregazione in Istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado con la conseguente soppressione delle Istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da Direzioni Didattiche e Scuole secondarie di I grado.

2. Per le istituzioni scolastiche autonome trovano applicazione i parametri di riferimento riportati nel precedente paragrafo 2.1.
3. Potrà essere presa in considerazione la concessione di una deroga nel caso in cui l'accorpamento proposto dovesse comportare la creazione di Istituzioni Scolastiche autonome con un numero di alunni superiore al limite previsto dal precedente punto 2.1.
4. Le proposte di dimensionamento formulate dalle amministrazioni comunali relativamente al I ciclo di istruzione verranno inserite, previa valutazione degli Organismi provinciali, nelle proposte di Piano Provinciale e/o Metropolitan e nel Piano Regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche (par. 3).

2.5 Criteri per il dimensionamento del II ciclo d'istruzione

1. Obiettivo è perseguire l'equilibrio territoriale delle opportunità di scelta dell'offerta formativa da parte degli studenti. Tale obiettivo comporta, in particolare, la necessità di evitare duplicazioni e sovrapposizioni rispetto ad analoghi indirizzi/articolazioni/opzioni già funzionanti nel medesimo distretto.
2. Al fine di migliorare la distribuzione territoriale degli indirizzi di studio e delle opzioni, gli Istituti di istruzione superiore del medesimo territorio/distretto/Comune che presentano un numero di indirizzi/opzioni di studio afferenti ad ambiti di sapere eterogenei (per es. indirizzi liceali insieme ad indirizzi tecnici e/o professionali) potranno avviare un percorso finalizzato alla scelta di un indirizzo di studi prevalente cui ricondurre la propria offerta formativa tenendo conto delle realtà territoriali.
 In particolare, laddove le caratteristiche di alta densità demografica, di efficienza della rete dei trasporti e di sostenibilità dei tempi di percorrenza lo consentano, ciascun Istituto potrà trasformarsi nel corso di un triennio in una scuola con percorsi di studio omogenei (per esempio di tipo liceale, di tipo tecnico-economico, di tipo tecnico-tecnologico, di tipo professionale) o preferibilmente in una scuola con un percorso di studio unitario (per esempio di tipo liceale scientifico, di tipo liceale artistico, di tipo liceale linguistico, di tipo turistico, di tipo per i servizi socio sanitari, di tipo alberghiero ecc.).
 Tale processo che consentirà di razionalizzare gradualmente l'offerta formativa territoriale, nonché di ottimizzarla qualitativamente, necessiterà della più ampia collaborazione tra le scuole, il personale docente e le famiglie. Gli istituti vicini potranno coordinarsi al fine di orientare le iscrizioni al primo anno di corso verso il raggiungimento dello scopo sopra descritto.
 Gli Istituti secondari di secondo grado che vorranno aderire dovranno predisporre un piano di riordino degli indirizzi di studio condividendolo con le Amministrazioni comunali e provinciali/metropolitane di riferimento e le altre istituzioni scolastiche coinvolte.
3. Le proposte di riordino degli indirizzi di studio eventualmente formulate dagli Istituti secondari di secondo grado nelle modalità descritte verranno inserite, previa valutazione degli Osservatori scolastici provinciali, nelle proposte di Piano Provinciale e/o Metropolitan e nel Piano Regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche (par. 3).
4. Le proposte di unificazione degli Istituti secondari di secondo grado potranno essere accolte qualora riguardino istituti omogenei, con l'eccezione delle proposte di unificazione di istituti non omogenei nell'ipotesi in cui uno di essi risulti fortemente al di sotto dei parametri minimi di dimensionamento. Si precisa che per Istituti omogenei si intendono quegli istituti che

presentano indirizzi di studio uguali o simili o che, pur presentando indirizzi ordinamentali diversi, richiedono la presenza di strutture laboratoriali o didattiche analoghe.

2.6 Attivazione di nuovi indirizzi/articolazioni/opzioni

1. Le proposte di attivazione di nuovi indirizzi/ articolazioni e/o opzioni potranno essere formulate unicamente dagli Istituti secondari di secondo grado che non abbiano già attivato in concreto nuovi indirizzi/ articolazioni e/o opzioni nel corso dell'ultimo triennio.
2. Gli Istituti secondari di secondo grado che abbiano presentato la proposta di riordino degli indirizzi di studio a norma del punto 2 del paragrafo precedente dovranno preferibilmente formulare proposte di attivazione indirizzi/ articolazioni e/o opzioni in relazione all'indirizzo di studi individuato come prevalente.
3. Le proposte di attivazione indirizzi/ articolazioni e/o opzioni dovranno soddisfare le seguenti condizioni:
 - assenza degli indirizzi/ articolazioni e/o opzioni nel medesimo distretto scolastico;
 - finalizzazione al riequilibrio territoriale o alla riqualificazione dell'offerta formativa;
 - coerenza con l'identità dell'istituto delle cui risorse (aule, laboratori, attrezzature) il nuovo indirizzo dovrà fruire, a meno che non si evidenzi una documentata rispondenza del nuovo indirizzo a sbocchi occupazionali previsti nel territorio;
 - garanzia dell'avvio di almeno una prima classe;
 - compatibilità con le disponibilità di organico, le sedi, le dotazioni tecniche disponibili;
 - riqualificazione dell'offerta di formazione professionale per migliorare l'integrazione sociale e la transizione scuola-lavoro tenendo conto delle attitudini educative, delle predisposizioni culturali, delle tendenze produttive e delle prospettive occupazionali del territorio;
 - effettiva disponibilità del numero di ambienti didattici necessari a coprire le esigenze relative al funzionamento nel quinquennio del corso di cui si propone l'attivazione.
4. Tutte le richieste di nuovi indirizzi/ articolazioni e/o opzioni dovranno essere sempre formulate previa attenta valutazione degli spazi e delle strutture già disponibili. In tal senso, pena il rigetto dell'istanza di attivazione, il Dirigente scolastico dovrà documentare mediante apposita dichiarazione da acquisire agli atti della Città metropolitana di Roma Capitale e delle altre Amministrazioni provinciali, la presenza di adeguato numero di spazi didattici da destinare al nuovo indirizzo/ articolazione e/o opzione nell'ambito delle strutture scolastiche in uso, tenuto sin da subito conto del numero di classi da costituire a regime;
5. Gli indirizzi/ articolazioni e/o opzioni aggiuntivi e/o sostitutivi, una volta istituiti con deliberazione regionale, dovranno essere monitorati dalle Istituzioni scolastiche nell'arco di tre anni. I Dirigenti Scolastici, entro il mese di giugno del terzo anno di istituzione, dovranno comunicare alla Direzione Regionale e all'Ufficio Scolastico Regionale tramite e-mail i risultati dei monitoraggi effettuati tramite una relazione che ne documenti l'andamento nel corso del triennio;
6. Il nuovo indirizzo/ articolazione e/o opzione istituito con deliberazione regionale che non venga in concreto attivato nel corso dei due anni scolastici successivi decade automaticamente.

7. Nel disporre l'eventuale soppressione di indirizzi/ articolazioni e/o opzioni di studio occorre tenere presente il criterio dell'agevole raggiungimento di Istituti presso i quali sia possibile fruire della stessa offerta formativa. Laddove ciò non risulti possibile o sia comunque di difficile attuazione a causa delle condizioni logistiche, si avrà cura di consentire agli studenti la conclusione del ciclo di studi già iniziato.
8. Le proposte di istituzione di nuovi **Licei musicali e coreutici** - tenuto conto delle indicazioni normative fornite a livello nazionale - dovranno soddisfare le condizioni di cui ai precedenti paragrafi ed essere corredate di tutte le garanzie necessarie (piena ed effettiva idoneità sia della sede che degli spazi laboratoriali, presenza di adeguata strumentazione, convenzione con un Conservatorio di Musica ovvero con l'Accademia Nazionale di Danza). Il Dirigente Scolastico dovrà documentare la presenza di tali condizioni e garanzie mediante apposita dichiarazione da acquisire agli atti della Città Metropolitana di Roma Capitale e delle altre Amministrazioni provinciali (par. 3.1, punto 2).
9. Le istituzioni scolastiche di Liceo scientifico che richiederanno l'attivazione della **sezione ad indirizzo sportivo** dovranno soddisfare le condizioni di cui ai precedenti paragrafi e rispettare quelle previste dall'articolo 3, commi 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52 (Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89), in particolare dovranno disporre di impianti e attrezzature ginnico-sportive adeguati. Al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle finalità istituzionali delle sezioni ad indirizzo sportivo possono essere stipulati gli accordi e le collaborazioni di cui all'articolo 4, comma 1 del D.P.R. 52/2013. Il Dirigente Scolastico dovrà documentare la presenza di tali condizioni mediante apposita dichiarazione da acquisire agli atti della Città Metropolitana di Roma Capitale e delle altre Amministrazioni provinciali (par. 3.1, punto 2). Si tenga conto che nella Regione Lazio sono già presenti le seguenti 19 sezioni di Liceo scientifico ad indirizzo sportivo:

Provincia di Frosinone		
ANAGNI	FRIS023002	IIS "DANTE ALIGHIERI"
FROSINONE	FRPS010009	LS "F. SEVERI"
CASSINO	FRPS02000X	LS "PELLECCHIA
SORA	FRPS040005	LS "LEONARDO DA VINCI"
Provincia di Latina		
LATINA	LTPS02000G	LS "G.B. GRASSI"
SABAUDIA	LTTF05000D	LICEO – IST. TEC. I.O. "GIULIO CESARE"
MINTURNO	LTPS030006	LS "L.B. ALBERTI"
Provincia di Rieti		
RIETI	RIIS00900X	LS "CARLO JUCCI"
AMATRICE	RIPS040009	LS DI AMATRICE
Città Metropolitana di Roma Capitale		
POMEZIA	RMIS064003	"BLAISE PASCAL"
ROMA	RMIS092007	"VICOLO DEL CASAL LUMBROSO"
ROMA	RMIS09400V	"PACINOTTI – ARCHIMEDE"
CIVITAVECCHIA	RMIS112007	"GUGLIELMO MARCONI"
ROMA	RMIS113003	"CROCE-ALERAMO"
TIVOLI	RMPS200007	"LAZZARO SPALLANZANI"
ROMA	RMPS420006	LIC.SC.ANNESSO CONV.NAZ."V. EMANUELE II"
ROMA	RMPS520003	"PRIMO LEVI"
Provincia di Viterbo		
CAPRAROLA	VTIS01200C	"A. FARNESE"
VITERBO	VTPS010006	PAOLO RUFFINI

10. Le proposte di nuova istituzione di Istituti Professionali - settore servizi - indirizzo servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera in tutte le loro articolazioni e opzioni, dovranno garantire, su attestazione dell'Istituto scolastico richiedente, la presenza delle seguenti strutture, nel rispetto delle norme HACCP e di sicurezza:

- laboratorio di cucina professionale con relativi magazzini per la conservazione dei prodotti alimentari;
- spazio e attrezzatura per lavaggio, sbarazzo e smistamento;
- laboratorio bar completo delle apparecchiature necessarie alle attività pratiche;
- laboratorio di sala,
- laboratorio front office dotato di PC;
- grande e piccola attrezzatura per le esercitazioni pratiche per cucina sala e bar.

11. Per quanto attiene all'indirizzo **Gestione delle acque e risanamento ambientale**, nel rispetto di quanto indicato nello schema di Regolamento attuativo ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs. n. 61/2017, oggetto dell'Intesa del 21 dicembre 2017, l'attivazione di percorsi ulteriori rispetto a quelli approvati con le programmazioni precedenti dovrà essere oggetto di specifica verifica dei presupposti. Le nuove attivazioni potranno essere previste in territori in cui è presente una forte domanda occupazionale nel settore e dovranno essere incardinate in Istituti scolastici che presentano un'offerta formativa coerente e che dispongono di laboratori adeguati. Per consentire a Regione e Ufficio Scolastico Regionale di operare le necessarie valutazioni, le Province e la Città Metropolitana di Roma Capitale dovranno segnalare eventuali interessi in merito prima dell'approvazione dei rispettivi piani.

2.7 Licei classici

La Regione Lazio, prendendo atto del notevole rischio di marginalizzazione e residualità cui si trova esposto il Liceo classico che ha perso la propria capacità attrattiva nei confronti della maggior parte della popolazione studentesca, con la Determinazione 12 febbraio 2015, n. G01230 ha istituito il Gruppo di Lavoro Regionale per la valorizzazione dei Licei Classici con il compito di fornire indicazioni per realizzare nel territorio regionale, a partire dall'anno scolastico 2016/17, azioni mirate alla salvaguardia della specificità di tale indirizzo di studi.

Il Gruppo di lavoro, nell'allegato C alla D.G.R. n. 765/2015, aveva individuato una serie di possibili criteri, indirizzi e iniziative di innovazione metodologica che i Licei classici del Lazio potevano fare propri al fine di rilanciare e valorizzare la propria offerta formativa anche mediante la costituzione di apposite reti di scuole.

I Licei classici aderenti alle iniziative descritte avrebbero potuto fruire di apposite e temporanee deroghe ai parametri numerici ordinari di dimensionamento allo scopo di intraprendere un programma triennale di recupero delle iscrizioni.

In continuità con tale iniziativa, la Regione Lazio potrà attivare, ove ritenuto opportuno, appositi tavoli tecnici cui parteciperanno l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, le Province e la Città Metropolitana di Roma Capitale, le OO.SS. di categoria e gli Istituti interessati per il monitoraggio e l'eventuale accorpamento dei Licei sottodimensionati.

2.8 Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti - C.P.I.A.

Attualmente nella Regione Lazio sono presenti 10 C.P.I.A.

La Regione Lazio s'impegna tramite tali assetti organizzativi e didattici ad innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, promuovere l'occupabilità e la coesione sociale, contribuire a contrastare il fenomeno dei giovani non occupati e non in istruzione e formazione, favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri adulti e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena anche al fine del monitoraggio previsto dall'art. 1 comma 23 della Legge 107/2015. Si porrà particolare attenzione nell'adottare specifici atti di programmazione affinché gli enti locali competenti garantiscano in ogni Provincia e nell'Area metropolitana di Roma Capitale sedi adeguate corredate di aule e laboratori necessari a garantire la piena operatività dei C.P.I.A.

La Regione Lazio potrà attivare, ove ritenuto opportuno, appositi tavoli tecnici cui parteciperanno l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, le Province e la Città Metropolitana di Roma Capitale, gli Enti locali coinvolti, le OO.SS. di categoria e i C.P.I.A interessati per l'esame delle criticità emerse nel corso degli anni e l'individuazione di adeguate misure correttive.

2.9 Tavoli tecnici

La Regione Lazio ricorre all'uso dello strumento del tavolo tecnico quale modalità operativa finalizzata alla semplificazione e allo snellimento delle procedure di dimensionamento.

Il tavolo tecnico consente di trovare soluzioni condivise di annose problematiche relative alle varie necessità di razionalizzazione della rete scolastica territoriale attraverso il significativo coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali interessati.

Il tavolo tecnico è presieduto dall'Amministrazione regionale e vi partecipano in qualità di componenti l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio e l'Ambito territoriale provinciale di riferimento, la Città Metropolitana/Provincia, i Comuni e le Istituzioni scolastiche interessate e un rappresentante per ciascuna delle seguenti sigle sindacali del comparto scuola: ANP Lazio, FLC CGIL LAZIO, GILDA UNAMS LAZIO, DIRIGENTISCUOLA Di.S.Conf, UIL Scuola Lazio, CISL SCUOLA LAZIO e SNALS LAZIO.

Il tavolo tecnico, pertanto, su indicazione della Conferenza Regionale Permanente per l'istruzione di cui rispecchia la composizione, sostituisce la Conferenza medesima per l'approfondimento di singole tematiche. In particolare, questa procedura consente di esaminare le singole criticità in maniera specifica raccogliendo i pareri, le proposte e le istanze di tutti i singoli soggetti concretamente interessati dando a ciascuna problematica un tempo ed uno spazio adeguato di discussione al fine della sua risoluzione.

In caso di posizioni discordanti il tavolo tecnico assume le sue decisioni con parere adottato a maggioranza dei presenti tra i componenti sopra indicati. Nell'ipotesi in cui non vi sia accordo le risultanze del tavolo saranno rinviate alla discussione degli Osservatori scolastici provinciali e della Conferenza regionale.

Gli esiti dei tavoli tecnici, approvati con apposito provvedimento regionale, vengono recepiti direttamente nel piano provinciale di riferimento e successivamente, senza necessità di ulteriore discussione in sede di Conferenza Regionale, nel piano regionale di dimensionamento.

Si precisa che le decisioni del tavolo verranno comunque inserite nel piano regionale di dimensionamento anche nel caso del mancato recepimento da parte dell'Amministrazione provinciale che in qualità del componente del tavolo ha già partecipato all'iter procedurale di adozione della proposta.

3. PROCEDURE DI DEFINIZIONE DEI PIANI PROVINCIALI E DEL PIANO REGIONALE

3.1 Piani Provinciali

1. La Città Metropolitana di Roma Capitale e le altre Amministrazioni Provinciali (di seguito Amministrazioni Provinciali) adottano il Piano metropolitano ed i Piani provinciali di organizzazione della rete scolastica a seguito di interlocuzione tra i diversi livelli e ruoli istituzionali e di formulazione di proposte condivise.
Le Amministrazioni Provinciali dovranno, quindi, esercitare compiutamente il loro ruolo di programmazione e di sede di confronto con i Sindaci, le Istituzioni scolastiche di competenza territoriale e le Parti sociali in riferimento all'intero sistema dell'istruzione, dalla Scuola dell'infanzia agli Istituti secondari di II grado.
2. Le Amministrazioni Provinciali avranno cura di acquisire:
 - le proposte dei Comuni che avranno raccolto i pareri dei Consigli di Istituto delle scuole primarie e secondarie di I grado;
 - la mappatura delle pluriclassi e le proposte concordate secondo quanto previsto ai punti 1 e 2 del precedente paragrafo 2.3, volte al superamento delle pluriclassi medesime;
 - i pareri dei Consigli di Istituto delle scuole secondarie di II grado interessate alle proposte di modifica.
3. Relativamente al numero degli alunni, si farà riferimento ai dati ufficiali dell'Organico di Fatto definito dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.
4. Le Amministrazioni Provinciali dovranno tenere conto dei criteri di cui al precedente paragrafo 2, della situazione della rete scolastica di partenza (come risultante dall'ultimo Piano regionale adottato), del vigente quadro normativo che definisce standard precisi sulla sostenibilità finanziaria e sull'efficacia funzionale di plessi e Istituzioni scolastiche mantenendo l'obiettivo di realizzare sul territorio di propria competenza il miglior servizio scolastico possibile, anche in presenza di proposte non condivise dagli Enti locali, i quali, nel rispetto del principio di leale collaborazione inter-istituzionale, sono tenuti all'osservanza della normativa di rango statale e regionale.
5. Pur considerando il valore consultivo della partecipazione alla procedura del dimensionamento, qualora i rilievi e le proposte degli Enti locali non potessero trovare accoglimento nel piano di dimensionamento provinciale e metropolitano, dovranno essere ivi indicati espressamente e analiticamente i motivi per i quali tali rilievi e proposte debbano essere disattesi, in particolare, specificando le difformità rilevate e le criticità emerse. Inoltre, le Amministrazioni Provinciali avranno cura di fornire specifica motivazione anche in riferimento alle richieste di nuovi indirizzi/articolazioni/opzioni di cui al paragrafo 2.6, comprese le proposte di attivazione di licei musicali e/o sportivi.
6. Al fine di rendere più efficienti gli adempimenti di competenza regionale, un rappresentante della Regione Lazio, incaricato dalla Direzione regionale competente in materia di Istruzione, potrà partecipare in qualità di osservatore ai lavori degli organismi provinciali per la riorganizzazione della rete scolastica. In ogni caso, per ciascuna seduta dovrà essere redatto apposito verbale da allegare alla proposta di Piano provinciale e metropolitano. Ai lavori dei citati organismi partecipa di diritto l'Assessore regionale competente in materia di istruzione.

7. La composizione degli organismi provinciali di cui al precedente punto 6 denominati Osservatori scolastici provinciali è conforme a quella della Conferenza regionale permanente per l'istruzione. Gli Osservatori scolastici provinciali sono pertanto presieduti dall'Assessore/Consigliere Delegato provinciale/metropolitano competente in materia di Istruzione (o suo rappresentante delegato) e suoi Uffici; sono presenti, oltre ad un rappresentante per ciascuna delle sigle sindacali del comparto scuola, un rappresentante delegato dal Direttore Generale dell'U.S.R. per il Lazio con funzione di consulenza e supporto ed un rappresentante dell'Assessorato alla Scuola/Istruzione del Comune capoluogo. Eventuali integrazioni alla composizione degli Organismi provinciali possono essere adottate dalle Amministrazioni provinciali previa interlocuzione con la Regione.
8. Una volta approvate in via definitiva tramite specifiche deliberazioni le proposte relative ai rispettivi Piani, le Amministrazioni Provinciali provvederanno ad inviarle alla Direzione Regionale motivandole in ogni opzione e riportando le indicazioni delle sedi legali delle istituzioni scolastiche. Le deliberazioni saranno trasmesse, sia in formato cartaceo che attraverso posta elettronica certificata, inderogabilmente entro il 30 novembre 2022 alla Direzione Regionale competente in materia di Istruzione e all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.
9. L'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio trasmette motivato parere sia alle Amministrazioni provinciali interessate, sia alla Direzione Regionale competente in materia di Istruzione, entro i successivi 7 giorni dalla ricezione dei Piani provinciali completi di tutti gli elementi.

3.2 Piano regionale

1. La Direzione Regionale competente in materia di Istruzione invierà la proposta di piano regionale di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2023/24 entro il 12 dicembre 2022 alla Conferenza regionale permanente per l'istruzione istituita con decreto del Presidente della Regione 12 settembre 2012, n. T00318.
2. La Regione, ai fini della proposta di piano regionale di cui al punto precedente, in assenza di deliberazioni concernenti il Piano provinciale e metropolitano di organizzazione della rete scolastica adottate entro i termini di cui al precedente comma 9, si riserva la facoltà di esercitare il potere sostitutivo nei confronti della Provincia/Città Metropolitana inadempiente, previa assegnazione di un congruo termine per provvedere.
3. La Giunta regionale al termine della sessione dei lavori della Conferenza regionale permanente per l'istruzione e ad esito degli stessi, approverà il Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2023/24 entro il 20 dicembre 2022.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il sujesteso schema di decisione che risulta approvato all'unanimità.

Copia